



## COMUNE DI SANT'ANGELO MUXARO

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

### IL SINDACO

#### COPIA DI ORDINANZA SINDACALE N. 26 DEL 06-09-2024

**OGGETTO:** ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE VOLTA A MITIGARE GLI EFFETTI DELL'EMERGENZA IDRICA IN CORSO, GARANTIRE IL RISPARMIO DELLA RISORSA IDRICA, EVITARE GLI SPRECHI E LE CONSEGUENTI LIMITAZIONI PER L'UTILIZZO DELL'ACQUA POTABILE - DICHIARAZIONE STATO DI EMERGENZA

#### VISTI

- l'art. 50 comma 4 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., il quale prevede che: "Il Sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge";
- l'art. 50 comma 5 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., rubricato "Competenze del Sindaco e del Presidente della Provincia" nella parte in cui prevede, tra l'altro, che "[...] in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le Ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale[...]";
- l'art. 7 – bis del D.Lgs. n. 267/2000 che testualmente recita: "1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro; 1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari...";
- il D.P.C.M. 04/06/1996 e nello specifico il punto 8.2.10 che prevede in caso di prevista scarsità di risorse idriche, l'adozione di misure volte al risparmio ed alla limitazione degli utilizzi non essenziali;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. "Norme in materia ambientale" in particolare l'art. 98, comma 1, secondo cui "Coloro che gestiscono o utilizzano la risorsa idrica adottano le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi";
- l'art. 32 della Costituzione, che tutela la salute pubblica come diritto fondamentale del cittadino;
- il T.U.EE.LL. approvato con il D.Lgs. n. 267/2000;
- il Codice della Protezione Civile, giusto D. Lgs. n. 1/2018;
- lo Statuto dell'Ente;
- l'art. 69 dell'O.A.EE.LL.;

- **RITENUTA** la competenza del Sindaco, quale Autorità Sanitaria Locale individuabile ai sensi dell' art. 50 del D.Lgs.18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii. e ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

## **ORDINA**

per tutto quanto in narrativa evidenziato e che qui si intende integralmente riportato

- di dichiarare lo stato di emergenza idrica su tutto il territorio comunale;
- di ordinare a tutta la Cittadinanza, su tutto il territorio comunale di Agrigento, a decorrere dalla data di adozione della presente ordinanza e fino alla data di cessazione dello stato di crisi e di emergenza:
- l'utilizzo razionale della risorsa idrica;
- di attuare i comportamenti virtuosi e le buone pratiche riportate nel "Vademecum delle azioni e buone pratiche finalizzate al risparmio idrico potabile ed alla riduzione dei consumi", adottato con l'Ordinanza commissariale n. 1 del 04/04/2024 del Commissario Delegato ex D.G.R. n.100 dell'11/03/2024 D.P. 518/GAB del 21/03/2024 – Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, ed allegato alla presente ordinanza per costituirne parte integrante e sostanziale, al fine di scongiurare ogni possibile spreco della risorsa idrica;
- il divieto di prelievo e di consumo di acqua potabile per: il lavaggio di aree pertinenziali, cortilizie, marciapiedi e piazzali; il lavaggio dei veicoli privati, e, se necessario, utilizzando il secchio anziché il getto continuo; innaffiare orti, giardini e superfici a verde; alimentare fontane ornamentali, vasche e piscine. La grave crisi che attraversiamo ne impone il non utilizzo; l'utilizzo delle risorse idriche per tutti gli usi diversi da quello alimentare, domestico ed igienico;
- che i prelievi di acqua dalla rete idrica siano consentiti esclusivamente per normali usi domestici e per l'esercizio di attività artigianali e commerciali e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, regolarmente autorizzate per le quali necessita l'uso di acqua potabile.
- di autorizzare l'emungimento e la distribuzione dell'acqua attinta dai pozzi privati regolarmente autorizzati, se presenti nel territorio comunale, a mezzo di autobotti autorizzate ai sensi delle normative vigenti, non ultime le disposizioni emanate dalla Prefettura di Agrigento, con divieto dell'utilizzo della predetta risorsa per usi potabili.
- di autorizzare la circolazione, nel territorio comunale, anche delle autobotti non autorizzate al trasporto conto terzi, per il trasporto e distribuzione di acqua potabile prelevata presso i punti di approvvigionamento di AICA ubicati nel territorio comunale di Agrigento.
- di invitare l'intera Cittadinanza, in favore del risparmio idrico a causa della peggiore emergenza idrica degli ultimi anni, a non sprecare acqua gestendo il consumo in modo più consapevole e sostenibile, adottando i suggerimenti e le buone pratiche elaborate nel Vademecum predisposto dall'Autorità di Bacino in premessa richiamato; di invitare altresì, la cittadinanza ad un uso razionale e corretto dell'acqua potabile, al fine di evitare inutili sprechi, riconoscendo la massima importanza della collaborazione attiva di tutti i Cittadini.

## **DISPORRE**

La notifica della presente Ordinanza:

- al Presidente della Regione Sicilia;

- all'Ufficio Territoriale di Governo della Provincia di Agrigento;
- all'Autorità di Bacino del Distretto idrografico della Sicilia;
- al Commissario per l'emergenza idrica uso potabile della Sicilia;
- al Commissario per l'emergenza idrica settore agricolo della Sicilia;
- al Dipartimento regionale di Protezione Civile Regionale;
- all'Assessorato del Territorio e Ambiente;
- alla Capitaneria di Porto di Porto Empedocle;
- all'AICA;
- a ATI 9;
- all'ASP SIAN di Agrigento;
- al Dirigente e al Responsabile del Settore II – Polizia Locale;
- alla Questura di Agrigento e alle altre forze di Polizia, presenti sul territorio comunale (Carabinieri), ognuno per le proprie
- competenze, di vigilare per assicurare l'esecuzione della presente Ordinanza.

### **INFORMA**

- Ai sensi dell'art. 7 – bis del D.Lgs. n. 267/2000 che testualmente recita: "1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro; 1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari...";
- che venga data la massima divulgazione della presente Ordinanza per raggiungere la popolazione in maniera efficace e capillare attraverso l'impiego di più canali d'informazione, quali siti web, social del Comune di Sant'Angelo Muxaro, affissione nei locali pubblici e di maggiore affluenza;
- che l'Ordinanza diventi immediatamente esecutiva ai termini di legge con la pubblicazione nell'Albo Pretorio on line del Comune;
- che avverso l'Ordinanza è ammesso entro 60 giorni dalla piena conoscenza dello stesso il ricorso giurisdizionale al TAR ed entro 120 giorni il ricorso straordinario al Presidente della Regione.

### **IL SINDACO**

F.to DOTT. ANGELO TIRRITO

**Copia di documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**